


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.a. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

**PARTE PRIMA***Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32***SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 8 Novembre 2011 N. 30****Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale.****pag. 2**

## **LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2011 N. 30**

**Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale.**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

### **Articolo 1 (Rideterminazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulla benzina)**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5 quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e successive modificazioni ed integrazioni, la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, istituita dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata per l'anno 2012 di euro 0,0242 per litro di benzina e l'aliquota è rideterminata in euro 0,0500 per litro.

### **Articolo 2 (Proventi per eventi calamitosi)**

1. Le donazioni o altri atti di liberalità effettuati a favore delle collettività liguri danneggiate da eventi calamitosi sono accreditati su un conto corrente bancario dedicato approntato dalla Regione e sono utilizzati in aiuto delle popolazioni colpite.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro dieci giorni, definisce i criteri per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 e dà pubblico rendiconto dell'utilizzo degli stessi sul proprio sito istituzionale.

### **Articolo 3 (Estensione degli strumenti di cui alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)))**

1. Gli strumenti di cui alla l.r. 39/2007 possono essere utilizzati anche per la realizzazione di opere urgenti necessarie a prevenire eventi calamitosi o per far fronte alle conseguenze prodotte da detti eventi.

### **Articolo 4 (Norma finanziaria)**

1. Il gettito derivante dalla maggiorazione di cui all'articolo 1 troverà allocazione nel bilancio 2012, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione dell'entrata al Titolo I "Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione" Categoria 1.1 "Entrate derivanti da tributi propri della Regione" all'U.P.B. 1.1.1 "Imposte".
2. Nell'Area VIII "Sicurezza ed emergenza" del bilancio 2011 sono istituite le seguenti Unità Previsionali di Base:
  - a) U.P.B. 8.107 "Interventi di ripristino e ritorno alle condizioni normali a seguito degli eventi calamitosi dell'anno 2011";

- b) U.P.B. 8.209 “Interventi di ripristino e ritorno alle condizioni normali a seguito degli eventi calamitosi dell’anno 2011”.
3. Lo stanziamento nella spesa, di pari importo, troverà allocazione nel bilancio 2012, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa all’Area VIII “Sicurezza ed emergenza” alle U.P.B. 8.107 “Interventi di ripristino e ritorno alle condizioni normali a seguito degli eventi calamitosi dell’anno 2011” e U.P.B. 8.209 “Interventi di ripristino e ritorno alle condizioni normali a seguito degli eventi calamitosi dell’anno 2011”.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2 si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio regionale per l’esercizio 2011:
- 1) stato di previsione dell’entrata: iscrizione di euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa all’U.P.B. 3.3.3 “Recupero e rimborsi di natura diversa”;
  - 2) stato di previsione della spesa: iscrizione di euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa all’U.P.B. 8.201 “Interventi di ripristino e ritorno alle condizioni normali”.
5. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

### **Articolo 5 (Dichiarazione d’urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 8 novembre 2011

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

## **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2011 N. 30**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari.*

### **1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Sergio Rossetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 46 in data 4 novembre 2011;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 novembre 2011, dove ha acquisito il numero d’ordine 185;
- c) è stato assegnato alla II Commissione consiliare ai sensi degli articoli 83, comma 1 e 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 4 novembre 2011;
- d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all’unanimità con emendamenti nella seduta del 7 novembre 2011;
- e) è stato esaminato ed approvato all’unanimità dal Consiglio regionale nella seduta dell’8 novembre 2011;
- f) la legge regionale entra in vigore il 9 novembre 2011.

### **2. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all’articolo 1*

- *La legge 24 febbraio 1992, n. 225 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.;*

- *La legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006, n. 1.*

*Nota all'articolo 3*

- *La legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 è pubblicata nel B.U. 12 dicembre 2007, n. 20.*

### **3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli – Settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali.*

---

---